

Segue verbale udienza del 14/06/2023

R.G. 13594/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di ROMA

Diciassettesima sezione civile (già nona)

Nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta N. 13595 del ruolo del contenzioso civile dell'anno 2022 decisa ex art. 281 *sexies* cpc all'odierna udienza del 14/06/2023 al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

TRA

██████████ **ANTONINO**, nato il 29.7.59 a Messina ed ivi residente alla ██████████
C.F. ██████████, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco
(RCC NDR 76P11 C514A), domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29

APPELLANTE

E

IBL BANCA – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, via Venti Settembre n. 30, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00452550585, P. IVA di Gruppo 14994571009, in persona del Dott. ██████████, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem in calce al presente Atto, dagli Avv.ti ██████████ (C.F. ██████████);
PEC: ██████████@b.pecavvocati.it e ██████████ (C.F. ██████████)



tribunale, quantifica il rimborso, calcolato secondo il criterio del *pro-rata temporis*, in € 1.186,916 al netto dei rimborsi già versati dall'Istituto di credito.

4 Va poi respinta l'eccezione sollevata da parte appellata circa il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito in ordine alla richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, poiché queste ultime risultano direttamente incassate dalla banca convenuta in riferimento al contratto. Tra l'altro, la circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata; il cliente, infatti, potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni.

5. Per le ragioni di cui sopra l'appello va accolto.

6. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Roma, sezione XVII, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 1760/22 resa dal Giudice di Pace di Roma il 28.1.22, promosso da ██████████ ANTONINO nei confronti di IBL BANCA:

- **Accoglie** la domanda di ██████████ Antonio;
- **Condanna** la IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a al pagamento in favore di ██████████ Antonio della somma di € 1.186,916 oltre interessi dalla data della domanda;
- **Condanna** la IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a alla rifusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio a favore di Cosimo ██████████ da liquidarsi in euro € 1.701,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per le spese generali, iva e cpa.

Roma, 14.6.2023

IL GIUDICE
Maria Pia De Lorenzo

